



Comune di Morimondo
Area Servizi di Polizia Locale

P.zza Municipio, 1 - 20081 - Morimondo (MI)
Tel.: 02-94961941 fax:02-94961950
e-mail: poliziamunicipale@comune.morimondo.mi.it

Prot. N. 4232

ORDINANZA N. 23/2016

IL SINDACO

VISTA la richiesta presentata dalla signora LAUDI Francesca nata ad Abbiategrasso IL 28/12/1954 e residente a Morimondo in Via a. Moro n. 7, titolare della Bar-Trattoria Caselle, intesa ad ottenere l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e la deroga ai limiti di rumore ambientale ai sensi della legge n. 447/1995, per attività temporanea di pubblico spettacolo all'aperto, manifestazione denominata " Festa di Fine Estate ", nel territorio del Comune di Morimondo, il giorno 30 settembre 2016 dalle ore 16,00 alle 02,00;

VISTO il D.lgs 267/2000

VISTO art. 9 C.d.S. e le successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto di quanto contenuto nel Piano di Zonizzazione acustica approvato con deliberazione n. 21 del 23/07/2013 e dei relativi limiti in esso contenuti;

Considerato che la vigente normativa di Piano di Governo del Territorio, approvato con deliberazione n. 42/2011, di fatto vieta lo svolgimento di tali attività ma tenuto conto della occasionalità dell'evento richiesto;

ORDINA

L'istituzione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli nel tratto di strada della Via Lattuada tra il civico n. 3 e il civico n.7 compreso l'area adibita a parcheggio dalle ore 16:00 alle ore 01,00 nel giorno 30/09/2016;

RILASCIA

alla sig.ra Laudi Francesca in premessa meglio generalizzata l'autorizzazione temporanea ad occupare suolo pubblico comunale, come di seguito descritto:

▪ Località	Via LATTUADA Tra il civico n. 3 e il civico n. 7	▪ Superficie	
▪ Periodo	Dalle ore 16,00 30/09/2016	alle ore 01,00 30/09/2016	
▪ Motivo	Manifestazione "FESTA DI FINE ESTATE"		

AUTORIZZA

Ai sensi dell'art.6 della Legge 447 del 26 ottobre 1995 e dell'art. 1 del D.P.C.M. 1 marzo 1991, in deroga ai limiti acustici di zona, al criterio differenziale e per le componenti tonali ed impulsive di cui al D.P.C.M. 14 novembre 1997, lo svolgimento delle suddetta manifestazioni temporanee; con l'obbligo di ottemperare alle seguenti prescrizioni:

- Per tutto il periodo di emissione musicale non dovranno essere superati i 75dB (A) espressi come LAeq del periodo soggetto a deroga;
- non potranno essere attivate sorgenti sonore differenti da quelle previste nella documentazione presentata o incrementata la potenzialità delle sorgenti stesse. L'Amministrazione Comunale si ritiene sollevata da ogni responsabilità civile e/o penale che potrebbe derivare dallo svolgimento della manifestazione in oggetto.

DEMANDA

La SIG.RA LAUDI FRANCESCA , con sede A MORIMONDO in Via N.3 ogni onere e responsabilità per l'installazione e sorveglianza di tutta la segnaletica stradale (orizzontale, verticale e complementare), che sarà conforme ai dettami del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 – Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione-, e al Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 10 luglio 2002 e prescrizioni.

AFFIDA

Al Corpo Polizia Locale di Morimondo il compito di vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.

DISPONE

1. la trasmissione della presente ordinanza:

alla **SIG.RA LAUDI FRANCESCA , con sede A MORIMONDO in Via N.3;**

- Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al T.A.R. per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 1034 del 1971 previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971, entro 120 giorni dalla stessa data.
- Contro la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 gg. E con le formalità stabilite nell'art. 74, del d.P.R. n. 495/92 e ss.mm.ii., al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito.
- La presente ordinanza è resa di pubblica conoscenza mediante l'esposizione dell'apposita segnaletica. Pertanto, tutti gli utenti stradali transitanti sulla via in questione sono tenuti alla stretta osservanza delle limitazioni e dei divieti imposti dalla segnaletica installata in luogo dall'Impresa esecutrice dei lavori ed ogni eventuale trasgressione sarà perseguita a termine di legge.
- Il Comune di Morimondo sarà ritenuto sollevato ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente potessero provenirle da terzi, intendendosi che quanto ordinato viene assentito senza pregiudizio dei terzi stessi.
- Il Committente, l'Impresa esecutrice e il direttore dei lavori, rimangono unici responsabili, sia civilmente che penalmente dei danni che eventualmente venissero arrecati alla proprietà stradale od a terzi a causa di quanto assentito, rimanendo quindi, esplicitamente stabilito che resteranno unici responsabili, a qualsiasi effetto, di eventuali incidenti che dovessero venire a verificarsi in conseguenza dei lavori autorizzati, restandone completamente sollevato il Comune di Morimondo.

L'inosservanza alla predetta Ordinanza è punita ai sensi dell'art. 7 del vigente Codice della Strada.

Avverso il presente provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica stradale ammesso ricorso entro sessanta giorni della data della presente, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del Codice della Strada.

La Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

Morimondo 29 settembre 2016

